ALLEGATO "A"

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DILOCAZIONE ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni , per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili , di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- l'art. 7 comma bis del D.L. 13 settembre 2004 n. 240 stabilisce le misure per favorirel'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 , sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;

VISTA la *DGR 402/2020, modificata dalla DGR 988/2021 (*relativamente ai contributi affitto per l'anno 2021 - Modifiche ed integrazioni all'A della deliberazione giunta regionale n. 402/2020 - Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 - legge 431/98)";

Preso atto che per l'anno 2023 il Fondo statale per il sostegno ai contributi affitti L. 431/1998 non è stato finanziato dalla legge di Bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1168 del 9/10/2023 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri per il riparto ai Comuni delle risorse regionali anno 2023 e modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione della G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al Fondo Integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/1998.

Visto l'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1168/2023 da cui si evince l'importo assegnato a seguito del riparto in favore del Comune di Chiusi nella misura di

Euro 4.411,00.

Dato atto della disponibilità a carico del bilancio comunale della somma di Euro 25.000,00 al fine di concorrere alla copertura dei fabbisogni derivanti dalle graduatorie definitive di fascia A e B, per l'erogazione deicontributi ai canoni di locazione per l'anno 2023, da imputare al capitolo 1675 del bilancio.

Visto il decreto della Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore Politiche abitative e piano nazionale di ripresa e resilienza – piano nazionale complementare n. 22502 del 20/10/2023 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – riparto 2023" con il quale è stata disposta la liquidazione delle risorse individuate con la citata deliberazione della G.R. n. 1168/2023.

VISTA la Delibera della Giunta n. 218 del 31/10/2023 che approva gli indirizzi per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2023;

Vista la determinazione del Servizio Affari Generali n 1430 del 31/10/2023 approva il bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2023

RENDE NOTO

che **sono aperti i termini** per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2023 e che pertanto fino **al 30 novembre 2023 ore 13.00**, pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare richiesta secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e finoad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Il cittadino straniero regolarmente presente in Italia può, quindi, autocertificare soltanto la residenza e lo stato di famiglia, trattandosi di condizioni che non riguardano la sua condizione di straniero.

2. Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso e permanere fino all'erogazione del contributo, dei seguenti requisiti e condizioni:

A. Cittadinanza:
1) essere cittadino italiano;
2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea oppure apolide, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

B. Residenza:

1) essere residente nel Comune di Chiusi e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C. Locazione

1) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, situato nel Comune di Chiusi. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2023 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

1) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2023 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica la posizione acquisita. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:

1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Chiusi. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre lasituazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicandoi parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è

determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

Le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) suddetti, non si applicano quando il nucleo richiedente èproprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria,non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

E) Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:

1) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, il contributo affitto "Giovani sì" della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici economici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2023).
2) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito/Pensione di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26). A seguito dell'erogazione del contributo canone di locazione anno 2023, l'ente comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

F) Attestazione ISEE:

1) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2023. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 14.877,20);

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2023 (Euro 14.877,20) e l'importo di Euro 32.048,52.
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2) Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare) non potrà superare il limite di € 40.000,00, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascunacomponente come indicato alla precedente lettera D) comma 2) del bando.

3) Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Art. 2 – Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 4 - Ise Zero

1. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, dalla quale si evince la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale,

nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 5 – Documentazione

1. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti scannerizzati:

a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
c) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
d) i soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
e) sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile peril quale è in corso la procedura di rilascio;
f) l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1) lettera F) del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS.
   A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;
g) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera d);
h) i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione, espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate;
i) qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.;
l) deve essere allegata alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità delrichiedente;

m) **copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati**;

2) Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre, **entro il termine del 31 Gennaio 2023,** al competente Ufficio Affari Generali:

a) Modulo E debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione oidonea documentazione equipollente a firma del proprietario;

b) Modulo F debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario dell'alloggio.
Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione. In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2022, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione.

3) Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.

Art. 6 - Articolazione delle graduatorie

1. I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando sono collocati nella graduatoriadel Comune di Chiusi, distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentualidi incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso diregistrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sotto indicata: fascia A): canone locazione / valore ISE = Punteggio
fascia B): canone locazione / valore ISE = Punteggio

e ai punteggi di priorità attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri:
- Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio così individuate:
  a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92) — **punti 1**;
  b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico — **punti 1**. Per nucleo "monogenitoriale" si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio inseguito a:
     □ decesso di uno dei due genitori;
     □ riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore;
     □ sentenza che attesti la separazione legale o il divorzio con affidamento esclusivo;
  c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause dimorosità — **punti 1**;
  d) presenza nel nucleo familiare del rihiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – **punti 1.**

3. I punteggi sopra elencati potranno essere cumulati.

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente della percentuale di incidenza canone/reddito. qualora esistano ancora ulteriori situazioni a parità di punteggio si procederà al sorteggio.

In presenza di ISE "ZERO" o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1. Istruttoria delle domande

Il Servizio Affari Generali del Comune di Chiusi, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2. Formazione della graduatoria

Il Servizio Affari Generali del Comune di Chiusi, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Chiusi, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo pretorio on line.

Successivamente la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda.

Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Chiusi costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).

La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 8 - Durata ed entità del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili ed eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% delvalore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% delvalore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
c) Per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

3. Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:

□ di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
□ di destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B.
Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A.
In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

4. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2023, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 Dicembre 2023. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

5. I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza". Il Comune, pertanto, successivamente all'erogazione del contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

6. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo); tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri il contributo sarà assegnato all'unica domanda ammessa soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

Art. 9 - Casi particolari

1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contrattorisultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatari ammessi all'erogazione del beneficio.
2. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi nefacciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente (Modulo G).
3.Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Servizio Affari Generali del Comune di Chiusi circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti aidiversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimatoper la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solola quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica;
4. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni – Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

Art. 10 - Modalità di erogazione del fondo

1. Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente.
2. Il Comune di Chiusi provvede all'erogazione del fondo — pena la decadenza del beneficio – dietro presentazione, entro il termine **del 31 Gennaio 2024**, di:
- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2023;
- copia dell'ultima ricevuta del versamento annuale della tassa di registrazione o dichiarazione diadesione del proprietario alla cosiddetta "Cedolare Secca".

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile e leggibile, i seguenti dati:

□ nome e cognome del locatore
□ nome e cognome di chi effettua il pagamento
□ indirizzo dell'alloggio locato
□ importo del canone di locazione corrisposto
□ periodo di riferimento (mese ed anno di riferimento)
□ firma leggibile del locatore per quietanza
□ apposizione della marca da bollo

LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI DI CUI AL PRESENTE COMMA) NON SARANNO ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.
Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

4. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 11 – Termini di presentazione delle domande

1. Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l'esclusione, al **30 NOVEMBRE 2024 ore 13:00**

Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Chiusi – Servizio Affari Generali, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.chiusi.si.it

1. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.

Le domande possono essere trasmesse, entro il termine perentorio in precedenza indicato:

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.chiusi@legalmail.it

L'invio delle istanze dovrà essere effettuato da una casella di posta elettronica certificata, dovrà esserci corrispondenza tra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, e la sottoscrizione dovrà essere apposta in formato elettronico (firma digitale).

- a mezzo e-mail all'indirizzo: vicesegretario@comune.chiusi.si.it

- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Chiusi, Piazza XX Settembre 1 - 53043 Chiusi (SI).

Per la presentazione delle domande, **entro e non oltre le ore 13:00 del 30 NOVEMBRE 2023** farà fede il protocollo rilasciato dal Comune di Chiusi.

2. Il Comune di Chiusi declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postalinonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara indicazionedei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo oppure da mancata, o tardiva,comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

3. Informazioni potranno inoltre essere richieste al Comune di Chiusi – Servizio Affari Generali, rivolgendosi a:

Responsabile Dott. Leonardo Mazzini tel 0578 223621

e-mail: vicesegretario@comune.chiusi.si.it

o presso l'Ufficio URP al numero 0578/223651, mail ufficio.protocollo@comune.chiusi.si.it

Art. 13 - Controlli e sanzioni

1. L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi ai casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
2. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere

ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
4. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.
5. Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l'importo loro spettante.
6. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Chiusi, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
2. Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti aifini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Chiusi, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
□ Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiusi
□ Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Dott. Leonardo Mazzini Tel. 0578/223621 e-mail: vicesegretario@comune.chiusi.si.it
□ Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Flavio Corsinovi della Società Esseti

servizi telematici srl e-mail rpd@consorzioterrecablate.it
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare).
I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.
Il trattameno non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle attività previste dal bando.
Il richiedente il contributo ad integrazione del canone di locazione potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di esaminare la domanda di richiesta di contributo ad integrazione del canone di locazione;
• opporsi al trattamento, indicandone il motivo (nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Chiusi presso l'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazzadi Montecitorio n. 121 — 00186 Roma e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente;
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalitàdiversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamentodelle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza deidati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verrannofornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

3. Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Chiusi all'indirizzo pec: protocollo.chiusi@legalmail.it
- Tel. 0578-223621

Art. 15 - Norma finale

1. Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004,
n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione G.R.T. n. 1168 del 09/10/2023.

Allegati alla presente:

1) Modulo di domanda di contributo ad integrazione canoni di locazione anno 2023.
2) Modulo A – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
3) Modulo C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del conduttore moroso
4) Modulo D – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del locatore creditore
5) Modulo E – Modulo per la presentazione delle ricevute di locazione ad integrazione della domanda di contributi affitto per l'anno 2023
6) Modulo F – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del locatore
7) Autocertificazione della qualità di erede e delega a riscuotere

Chiusi, 31 ottobre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott. Leonardo Mazzini